

**CONVENZIONE  
PER L'ATTIVAZIONE DI PERIODI FORMATIVI DEGLI SPECIALIZZANDI DI  
PEDIATRIA PRESSO GLI STUDI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA**

**TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

di seguito "Università" con sede in Varese, via Ravasi, 2, C.F. 95039180120 - rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Maria Pierro, nata a Pavia il 31 luglio 1964, domiciliata per la carica presso l'Università

**E GLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

della Provincia di Varese, di seguito "Ordini", in persona del Presidente pro-tempore Dott.ssa Giovanna Beretta, nato a Varese il 06/12/1956 e domiciliato per la carica in Varese, Viale Milano, 27

della Provincia di Como, di seguito "Ordini", in persona del Presidente pro tempore Dott. Gianluigi Spata, nato a Como il 13/12/1952 e domiciliato per la carica in Como, Viale Massenzio Masia, 30

**PREMESSE**

- VISTO il Decreto Interministeriale n° 68 del 4 febbraio 2015 (riordino delle scuole di Specializzazione di Area Sanitaria);
- CONSIDERATO CHE
  - tale norma prevede che, qualora venga scelto il "curriculum di cure primarie", gli specializzandi si formino presso i pediatri di libera scelta nel biennio conclusivo della specializzazione;
  - questo percorso risulta in ogni caso parte integrante del programma di specializzazione di 5 anni e si focalizza sull'acquisizione delle competenze necessarie per la gestione della salute pediatrica nel contesto territoriale e familiare, complementare alla formazione ospedaliera.
  - che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino ed alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

L'Università degli Studi dell'Insubria e gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese e della Provincia di Como con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente i periodi formativi degli Specializzandi di Pediatria dell'Università presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), in ottemperanza a quanto previsto dal D.I. n. 68/2015. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

**Art. 3 – Frequenza presso i Pediatri di Libera Scelta**

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Pediatra di Libera Scelta, della durata di un mese, da protrarsi per gli specializzandi del "curriculum di cure primarie". Il PLS rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

#### **Art. 4 – Compiti dell'Ordine e dei Pediatri di Libera Scelta**

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio presso gli ambulatori dei PLS, gli Ordini predisporranno, ciascuno per il territorio di competenza, un elenco di Pediatri di Libera Scelta in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i PLS iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun PLS iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione;
- disponibilità di un sistema informatico efficace ed aggiornato (uso routinario della cartella informatizzata e collegamento ad internet);
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico.

Il PLS, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, dovrà inoltre sottoscrivere:

- l'impegno a partecipare a eventuale corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo;
- l'impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nell'ambito del predetto corso di formazione per tutore-valutatore;
- la disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa;
- l'impegno a compilare e sottoscrivere, in qualità di tutore/valutatore, il libretto-diario del tirocinante che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate;
- l'impegno a fornire ai tirocinanti, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

Gli Ordini trasmetteranno all'Università, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il primo elenco di PLS. Successivamente comunicheranno tempestivamente le variazioni dell'elenco a seguito di nuovi inserimenti o cancellazione di nominativi di PLS.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo PEC dell'Università [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it).

#### **Art. 5 - Compiti dell'Università**

L'Università designa, tra i Pediatri inseriti negli elenchi predisposti dagli Ordini, i PLS presso i cui studi si svolgerà il periodo formativo ed assegna ad essi gli specializzandi assicurando criteri di rotazione, imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interesse e tenendo conto del territorio provinciale di residenza e della distanza dalla sede di residenza o domicilio abituale.

Il rapporto PLS /specializzando è di uno a uno.

L'incarico di tutore al singolo PLS sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmato per accettazione dal PLS.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo dello specializzando;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- espressa previsione della gratuità dell'attività svolta dal PLS salvo diversa determinazione normativa;
- impegno alla compilazione del libretto-diario dello specializzando che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate;
- impegno ad esprimere, in caso di positiva valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, un giudizio di idoneità;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile dello specializzando.

#### **Art. 6 - Compiti dello specializzando**

Il periodo formativo non costituisce rapporto di lavoro.

Lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati (senza che venga superato l'orario previsto per la formazione dello specializzando), rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del periodo formativo.

Qualora si verificassero da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione allo specializzando e al Rettore dell'Università, oltre che segnalarlo sul libretto-diario dello specializzando.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei periodi formativi già iniziati.

#### **Art. 8 Trattamento dati personali e sensibili**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del periodo di formazione e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del Pediatra di Libera Scelta e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 9 – Definizione delle controversie**

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 10 – Formalizzazione della convenzione**

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Gli oneri di bollo, a carico delle Parti contraenti in egual misura, sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi dell'Insubria (Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014).

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

*Varese, data della firma digitale*

L'Università degli Studi dell'Insubria – La Rettrice Prof.ssa Maria Pierro

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese – La Presidente Dott.ssa Giovanna Beretta

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Como – Il Presidente Dott. Gianluigi Spata